

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 09250/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9250 del 2022, proposto da Acqua Marina s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Gracili e Carolina Picchiotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero del Turismo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. - Invitalia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e Andrea Carafa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Hotel Trieste s.r.l. e Giuly s.r.l., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento prot n. 0008180/22 del 27 giugno 2022 del Ministro del Turismo di concessione degli incentivi di cui all'art. 1 del d.l. 152/2021 e della relativa graduatoria (allegato A), recante elenco dei beneficiari, pubblicata sul sito web del Ministero (www.ministeroturismo.gov.it);
 - della nota del 30 maggio 2022 di Invitalia di comunicazione dei “motivi ostativi” ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990 e del provvedimento di esclusione (e/o non ammissione) ancorché non comunicato e allo stato incognito;
 - di tutti gli atti presupposti, collegati, consequenziali e connessi a quelli impugnati, anche di estremi ignoti laddove lesivi degli interessi della ricorrente;
- nonché per la declaratoria del diritto di Acqua Marina s.r.l. ad essere ammessa fra i beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 1 del d.l. n. 152/2021;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Turismo e dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. - Invitalia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Marianna Scali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il Ministero del Turismo:

- con nota del 1° settembre 2022 (prot. n. 0010998/22) ha comunicato a parte ricorrente che: *“all’esito del completamento dell’istruttoria riferita alla domanda di accesso alle agevolazioni prot. n. IFIT0002165, anche alla luce delle controdeduzioni ex art. 10 bis l. 241/90 e dell’ulteriore integrazione documentale fornita da codesta Società, è stata verificata la sussistenza, in capo al Soggetto Richiedente, dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 2 e 7 dell’Avviso del 23 dicembre 2021. Per l’effetto, sono state avviate le procedure finalizzate all’ammissione della società Acqua Marina s.r.l.”*;

- alla data odierna, nonostante Invitalia abbia ultimato l'istruttoria per quanto di competenza, riconoscendo la spettanza a favore della parte istante del beneficio richiesto, il Ministero non ha ancora concluso il procedimento;

- con la nota del 19 ottobre 2022 (prot. 13595) ha rappresentato che l'accoglimento del presente gravame potrebbe pregiudicare l'ottenimento degli incentivi in discussione da parte di altre imprese richiedenti;

Ritenuto pertanto necessario:

- che il Ministero del Turismo fornisca informazioni sull'esito del procedimento riguardante l'istanza di parte ricorrente, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza o dalla sua comunicazione se anteriore;

- che parte ricorrente provveda ad integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti inclusi nell'allegato A del decreto del Ministero del Turismo del 27 giugno 2022 (prot. 8180), recante l'elenco beneficiari ammessi alla procedura ex art. 1 del d.l. 152/2021;

Ulteriormente preso atto che, nel corso dell'odierna camera di consiglio, con dichiarazione resa a verbale, parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata alla notifica del ricorso per pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 cod.proc.amm., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 cod.proc.amm., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero del Turismo e

di Invitalia, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero del Turismo ed Invitalia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente - il ricorso e la presente ordinanza, nonché un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero del Turismo ed Invitalia:

- c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della

data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), decorrente dal primo adempimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione e rinvia per la prosecuzione della trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 22 marzo 2023.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Marianna Scali, Referendario, Estensore

Giuseppe Grauso, Referendario

L'ESTENSORE
Marianna Scali

IL PRESIDENTE
Roberto Politi

IL SEGRETARIO